



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

**VISTO** il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 1, commi 780 e 781;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

**VISTO** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";

**VISTO** il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante: "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" e, in particolare, l'articolo 1 rubricato "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

**VISTO** il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, relativo alla riduzione dei premi per le imprese artigiane, espresso con nota n. 14788 del 25 febbraio 2010;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, con il quale sono state approvate - nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 385 del 2 ottobre 2018 - le Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario Altre Attività" e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 con il quale è stata approvata - come da tabelle 1,



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione adottata dal Presidente dell'INAIL n. 43 del 30 gennaio 2019 - la Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2022 che ha previsto che *"La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 5,68% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2022"*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2023, di nomina a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi della disciplina vigente;

**VISTA** la Consulenza statistico attuariale dell'INAIL del 28 aprile 2023, concernente *"Riduzione dei premi per gli artigiani ex articolo 1, commi 780 e 781, legge 296/2006 e DM 2.12.2010. Percentuale anno 2023"*;

**VISTA** la relazione del Direttore generale dell'INAIL del 4 agosto 2023, avente ad oggetto *"Riduzione dei premi per gli artigiani articolo 1, commi 780 e 781, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Annualità 2023"*

**VISTA** la deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64, che ha determinato *"la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell'importo del premio dovuto per il 2023"*;

**VISTO** il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 237328 del 4 ottobre 2023, che, con riferimento alla sopra citata deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64, ha comunicato *"di non avere osservazioni da formulare"*;

**TENUTO CONTO** dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

**RITENUTO** di determinare la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

nel biennio 2021/2022, in misura pari al 4,99% dell'importo del premio dovuto per il 2023, come previsto nella deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, n. 64

**DECRETA**

**Articolo 1**

*(Riduzione dei premi per gli artigiani)*

1. La riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al 4,99% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2023.

**Articolo 2**

*(Risorse economiche)*

1. Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto. L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione "Pubblicità legale".

Roma, 27 ottobre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
*f.to Marina Elvira Calderone*

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
*f.to Giancarlo Giorgetti*